



# Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 26/03/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.**

Il giorno **26** del mese di **Marzo** dell'anno **2026** alle ore **14.30** in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **26/03/2026**  
Presiede l'adunanza ABONANTE Giorgio Angelo  
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo		Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	Sindaco	SI
BAROSINI Giovanni	Vice Sindaco	SI
CAZZULO Roberta	Assessore	SI
COLORIS Daniele	Assessore	SI
IVALDI Giovanni	Assessore	SI
MAZZONI Enrico	Assessore	SI
MOLINA Irene Angela	Assessore	NO
ONETO Vittoria	Assessore	SI
PERRONE Antonella	Assessore	SI
SERRA Michelangelo	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Pepe Lucia.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

Su proposta n. 119 del 04/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Responsabile del SETTORE V PARTECIPATE, POL. AMB. E DI BENESSERE DELLA PERSONA, PATRIMONIO, GEST ASM propone il seguente testo:

### **LA GIUNTA COMUNALE**

*sentita la relazione dell'Assessore per delega Enrico Mazzoni*

**Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m. e i., i Comuni sono autorizzati ad assegnare una percentuale degli alloggi di edilizia sociale che si rendano disponibili nel corso dell'anno, al di fuori del bando pubblico, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa;
- l'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, e, con successive modificazioni e integrazioni, la L.R. 27 febbraio 2024, n. 2, individuano come situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei familiari che:
  - sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare e a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
  - devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
  - abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
  - si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
  - risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
  - risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
  - sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della L.R.3/2010 in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa;
  - donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione;
- si è rilevata la necessità di rispondere in maniera tempestiva alle molteplici situazioni di avvenuto rilascio forzoso per nuclei familiari senza alcuna dimora o sistemazione anche temporanea, costretti a ricorrere ad ospitalità in dormitori pubblici;
  - per le famiglie sfrattate prive di sostegno familiare, amicale e con ridotta capacità economica, principalmente sostenute dalla rete territoriale dell'associazionismo, dalla Caritas, dal Cissaca, etc., l'assegnazione di un alloggio di riserva, appare come unica soluzione fondamentale per condurre con successo anche progetti di sostegno e reinserimento lavorativo;

- la L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 contenente norme in materia di edilizia sociale prevedono all'art. 10 (titolato "Riserve"):
- al comma 1, che: *"I Comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I Comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo."*;
- al comma 5 che: *"in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art.3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine"*;
- l'attuale "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di riserva per le emergenze abitative", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 293 del 9 novembre 2016 è in fase di aggiornamento, in quanto antecedente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 pubblicata su G.U. del 31 luglio 2024, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/2010, limitatamente alle parole "da almeno cinque anni" e "con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali";
- risulta necessario regolamentare altresì eventuali "procedure straordinarie" come, per esempio, i contributi a seguito di Bandi Regionali, i contributi per l'accesso al Fondo Sociale Regionale, gli alloggi di edilizia sociale per finalità terapeutiche o assistenziali;
- risulta altresì necessario precisare le competenze del Servizio Comunale competente sulla materia con particolare riferimento all'iter procedimentale e istruttorio delle domande per emergenza abitativa, alle eventuali decadenze, all'attribuzione dei punteggi finalizzati alla definizione delle graduatorie, etc. così come specificare le procedure riferentesi ai Bandi Regionali e all'assegnazione di alloggi di riserva per l'emergenza abitativa;

**Rilevato che:**

- per le valutazioni cui sopra è necessario avvalersi della Commissione comunale per l'Emergenza Abitativa che ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione e di accertare i requisiti specifici in capo ai nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R;
- la predetta Commissione tecnica è composta oltre che dal Dirigente o suoi delegati e funzionari del Settore del Comune di Alessandria afferente le Politiche Sociali e della Casa, anche dal Direttore del CISSACA o suo delegato, dal Direttore dell'ASL AL o suo delegato, da un rappresentante dell'Agenzia Territoriale per la Casa – ATC Piemonte Sud, sede di Alessandria, da un rappresentante dei Sindacati degli inquilini a livello locale, firmatari dell'Accordo Territoriale del 15/01/2015, da un rappresentante dei Sindacati dei proprietari a livello locale, firmatari dell'Accordo Territoriale del 15/01/2015, da un rappresentante degli Operatori del Privato sociale, indicato dall'Osservatorio Sociale, che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà o suo delegato;
- la Commissione comunale per l'Emergenza Abitativa ha attivamente partecipato alla stesura del Regolamento di cui all'oggetto facendo pervenire agli uffici preposti le proprie osservazioni e che in data 25 febbraio 2026 ha espresso un parere positivo in merito;

**Tutto ciò premesso;**

**Ritenuto di** procedere all'approvazione del nuovo *"Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa e per il sostegno all'abitare"*, allegata al presente atto;

**Dato atto** che dalla presente deliberazione e dal regolamento ad essa allegata non derivano oneri diretti né indiretti a carico del Bilancio Comunale;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto "Art.243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
  - la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 29 aprile 2025 a oggetto: "Artt. 227 e seg. del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2024 (deliberazione G.C. n. 81 in data 21/03/2025)";
  - la deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 24 luglio 2025 avente a oggetto: "Artt. 151 e 170 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Documento Unico di Programmazione 2026 2028 (deliberazione di Giunta n. 239 in data 15/07/2025)";
  - la deliberazione di Consiglio comunale n. 178 del 15 dicembre 2025 avente a oggetto: "Art. 151 del D. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati (deliberazione di Giunta comunale n. 388 del 14/11/2025);
  - la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 15 gennaio 2026 avente a oggetto: "Art. 169 D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione dell'esercizio finanziario 2026";
  - la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 29 gennaio 2026 avente a oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";
- lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 138 in data 28 ottobre 2025 a oggetto "Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità. Proposta per il Consiglio comunale (deliberazione di Giunta comunale n. 317 del 25/09/2025)";
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 26 aprile 2022;

**Condivisa** la proposta presentata;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile *pro tempore* del Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Patrimonio e Gestione e Direzione Azienda Speciale "Costruire Insieme";
- parere non dovuto in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile *pro tempore* del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio;

## **DELIBERA**

### **DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**per le motivazioni sopra riportate,**

**ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale**

**e con votazione unanime espressa nelle forme di Legge e resa in forma palese**

1. **Di approvare** il "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa e per il sostegno all'abitare" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. **Di dare mandato** al competente Settore V - Servizio Politiche Sociali e Sportello casa per l'attuazione e la gestione del Regolamento di cui al precedente punto sub 1. del dispositivo.

**Allegato A:** "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa e per il sostegno all'abitare"



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 119

Ufficio Proponente: **UFFICIO SETTORE V PARTECIP., POL. AMB. E DI BENESSERE DELLA**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SETTORE V PARTECIP., POL. AMB. E DI BENESSERE DELLA PERSONA, PATR., ~~GEST ASM~~)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 09/03/2026

Il Responsabile di Settore

Antonello Paolo Zaccone

## Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere ---

-----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario** poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data 09/03/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Monocchio Lorenza

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
ABONANTE GIORGIO ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PEPE LUCIA